



Sent. 160/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

in composizione monocratica in persona del Giudice Laura DE RENTIIS, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30616 del registro di segreteria, proposto da:

B. G. (c.f. OMISSIS) nata il OMISSIS a OMISSIS, ivi residente in Viale
OMISSIS n. OMISSIS;

C. N. (c.f. OMISSIS) nata il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, Via
OMISSIS n. OMISSIS;

C. M. (c.f. OMISSIS) nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS,
Via OMISSIS n. OMISSIS;

B. G. (c.f. OMISSIS) nata il OMISSIS a OMISSIS, ivi residente in Via
OMISSIS n. OMISSIS;

V. A. (c.f. OMISSIS) nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS, Via
OMISSIS n. OMISSIS;

M. E. (c.f. OMISSIS) nato il OMISSIS a OMISSIS, residente a OMISSIS,
OMISSIS n. OMISSIS.

Tutti elettivamente domiciliati in Sondrio, Piazzale Bertacchi n. 80, presso lo
studio degli avv.ti Vanda Paganetti Bianchi (c.f.: PGN VND 49R59 C709J) e
Antonio Bianchi (c.f. BNC NTN 76A13 I829K) che li rappresentano e
difendono, in forza di delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio,

	dichiarando di voler ricevere le comunicazioni di cancelleria ai propri indirizzi	
	di P.E.C. vanda.paganetti@avvocato.it e antonio.bianchi@avvocato.it.	
	CONTRO	
	I.N.P.S. (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) (cod. fisc.	
	80078750587; sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21), in persona del	
	legale rappresentante <i>pro tempore</i> , rappresentato e difeso nel presente giudizio	
	(in forza di procura generale alle liti rilasciata dal Commissario straordinario	
	dell'I.N.P.S. con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo 2024,	
	rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia al presente atto) dall'avv. Giulio Peco	
	(cod. fisc. PCEGLI68S08F704N; p.e.c. avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it) e, anche disgiuntamente, dall'avv. Roberto Maio (cod.	
	fisc. MAIRRT72D13F158O; domiciliata alla p.e.c. avv.giulio.peco@	
	postacert.inps.gov.it) e, con gli avvocati medesimi, elettivamente domiciliato	
	presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché	
	all'indirizzo di pec avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it.	
	Per la accettazione della domanda di accredito della contribuzione figurativa	
	per aspettativa non retribuita per mandato sindacale art. 3 D.Lvo n. 564/96 e	
	art. 31 L. n. 700/70), relativa all'anno 2017.	
	FATTO	
	I ricorrenti B. G., C. N., C. M., B. G., V. A. e M. E., in data 15 gennaio 2024,	
	hanno proposto ricorso chiedendo l'accredito dei contributi figurativi	
	(aspettativa non retribuita per mandato sindacale art. 3 D.Lvo n. 564/96 e art.	
	31 L. n. 700/70) - per l'anno 2017 - nella misura dovuta secondo le retribuzioni	
	quantificate dai rispettivi datori di lavoro e per il periodo indicato da CISL	
	Sondrio. Allegano le domande trasmesse all'INPS nel maggio 2018.	
	2	

	Il ricorso è stato proposto in riassunzione davanti a questa Corte in ragione	
	della sentenza n. 103/2023 del 20/12/2023, pronunciata dal Tribunale di	
	Sondrio per dichiarare il difetto di giurisdizione sul ricorso depositato il 31	
	agosto 2023 (iscritto al n. 125/2023 R.G sez. Lavoro e previdenza).	
	Si costituisce l'INPS con memoria depositata il 20 giugno 2024, eccependo	
	che i sei ricorrenti avevano trasmesso, nel maggio 2018, le domande di	
	accredito figurativo per aspettativa sindacale <i>ex</i> legge n. 300/70, relative	
	all'anno 2017, avvalendosi erroneamente della procedura RVPA (Richiesta di	
	Variazione di Posizione Assicurativa). Nel 2019, i medesimi hanno presentato	
	le domande di accredito tramite la procedura corretta, chiedendo di far valere,	
	come data di presentazione, quella di maggio 2018.	
	L'INPS, in buona sostanza, eccepisce che i ricorrenti sono decaduti dal diritto	
	di accredito figurativo per aspettativa sindacale in quanto le domande	
	presentate nel 2018, non essendo state trasmesse con la modalità corretta, non	
	possono essere considerate tempestive e, quindi, quelle presentate nel 2019	
	sono state respinte perché considerate tardive.	
	All'udienza del 2 luglio 2024, l'avv. Balestro, nell'interesse dei ricorrenti ha	
	depositato pronunce giurisprudenziali in tema di errato invio all'Inps delle	
	domande di riconoscimento dei contributi versati , chiedendo un rinvio della	
	causa per consentire all'INPS di controdedurre. Il difensore dell'ente	
	previdenziale ha chiesto la fissazione di un termine per il deposito delle	
	controdeduzioni.	
	Questo Giudice, preso atto del deposito cartaceo del materiale prodotto dal	
	difensore dei ricorrenti, ha invitato il difensore medesimo a produrre nel	
	fascicolo telematico le pronunce giurisprudenziali prodotte in sede di	
	3	

	discussione e ha rinviato la causa all'odierna udienza del 02/10/2024 fissando	
	il termine fino al 31/07/2024, per il deposito delle memorie, e fino al	
	25/09/2024, per eventuali repliche.	
	Con memoria del 31 luglio 2024, i ricorrenti hanno proceduto al depositato	
	telematico della giurisprudenza invocata in sede di discussione, nonché hanno	
	contestato che l'errata individuazione del canale telematico per la	
	presentazione della domanda possa determinare la decadenza dal diritto al	
	riconoscimento della contribuzione figurativa.	
	Nell'odierna udienza del 2 ottobre 2024, i difensori dei ricorrenti, avv.ti	
	Paganetti Bianchi vanda e Bianchi Antonio, nonché l'avv. Simone Schettino,	
	in delega dell'avv. Giulio Peco, per l'INPS. Le parti si riportano alle memorie	
	in atti.	
	Al termine della discussione pubblica, il Giudice ha dato lettura del	
	dispositivo.	
	DIRITTO	
	Al fine di esaminare la questione di diritto dirimente ai fini della odierna	
	controversia occorre, preliminarmente, circoscrivere i fatti di causa non	
	contestati tra le parti.	
	I ricorrenti hanno presentato all'INPS, per l'anno 2017, le domande di	
	accredito dei contributi figurativi maturati in ragione della aspettativa non	
	retribuita per mandato sindacale ex art. 3 D.lgs. n. 564/96 e art. 31 l. n. 300/70.	
	Le domande in discorso sono agli atti del giudizio, con l'indicazione del	
	numero di protocollo assegnato dall'INPS: B., prot. INPS	
	7700.29/05/2018.0053819 (doc. 1/B/C); C., prot. INPS 7700.	
	26/05/2018.0053149 (doc. 2/B/C); C., prot. INPS 7700. 29/05/2018.0053760	
	4	

	(doc. 3/B/C); B., prot. INPS7700.29/05/2018.0053832 (doc. 4/B7C); V., prot.	
	INPS 7700.29/05/2018.0053887 (doc. 5/B/C); M. E., prot. INPS	
	7700.26/05/2018.0053146 (doc. 6/B/C).	
	Dal 2014 vige l’obbligo di presentazione telematica ed è pacifico che i	
	ricorrenti avessero sempre presentato le domande utilizzando il canale	
	telematico corretto, negli anni precedenti e in quelli successivi, tranne per	
	l’anno del 2017 quando tra il 26 e il 29 maggio i ricorrenti hanno sì presentato	
	domanda utilizzando il canale telematico ma hanno errato nell’individuare il	
	canale telematico di cui avvalersi.	
	Più nello specifico, è incontestato che i ricorrenti si siano erroneamente	
	avvalsi della procedura di invio per la RVPA (Richiesta di Variazione di	
	Posizione Assicurativa).	
	Per regolarizzare le predette richieste di accredito, il 16 settembre 2019, i	
	ricorrenti hanno inviato le stesse domande all’INPS che ha proceduto a	
	protocollarle: B., prot. INPS.0023,16/09/2019.0120969 (doc.1/D/E); C., prot.	
	INPS.0023,16/09/2019.0121095 (doc.2 /D/E); C., prot.	
	INPS.0023.16/09/2019.0121033 (doc. 3/D/E); B., prot.	
	INPS.0023.16/09/2019.0121100 (doc.4/D/E); V., prot.	
	INPS.0023.16/09/2019.0121043 (doc. 5/D/E); M., prot.	
	INPS.0023.16/09/2019.0121094 (doc. 6/D/E).	
	Nel gennaio 2020, l’INPS ha respinto queste ultime domande qualificandole	
	come tardive (doc. 1/F; 2/F;3/F; 4/F, 5/F, 6/ F).	
	Chiariti i fatti non oggetto di contestazione, i ricorrenti contestano all’INPS di	
	non aver considerato le seconde domande presentate oltre i termini di	
	decadenza (ossia, il 16 settembre 2019 per l’anno 2017) come una mera	
	5	

	“regolarizzazione” delle domande tempestivamente inviate tra il 26 e il 29	
	maggio 2018.	
	L’INPS eccepisce che le domande presentate nel maggio 2018, non essendo	
	state trasmesse tramite il canale telematico corretto non potevano essere	
	considerate idonee al riconoscimento dell’accredito dei contributi figurativi e,	
	quindi, è corretta la declaratoria di tardività delle successive presentate nel	
	2019 essendo maturata una decadenza di legge. Più nello specifico, l’INPS	
	ribadisce quanto statuito dal “Comitato di Vigilanza per le pensioni dei	
	dipendenti civili e militari dello Stato e loro superstiti” e dal “Comitato per le	
	prestazioni previdenziali ai dipendenti degli enti locali” che hanno respinto i	
	ricorsi presentati in via amministrativa ribadendo la decadenza per tardività	
	rilevata dall’Ufficio, essendo nel 2018 stata presentata una domanda	
	attraverso il canale telematico di RVPA, e che, <i>«contrariamente a quanto</i>	
	<i>sostenuto dai ricorrenti, le domande presentate nel 2019 non possono essere</i>	
	<i>considerate quali integrazioni delle precedenti istanze presentate nel 2018,</i>	
	<i>poiché queste ultime sono state espressamente qualificate dagli istanti come</i>	
	<i>richieste di variazione di posizione assicurativa anziché come richieste di</i>	
	<i>accredito figurativo per aspettativa sindacale».</i>	
	Chiariti i fatti, questo Giudice ricorda che testualmente l'art. 3, terzo comma,	
	del D.lgs. n. 564/96 recita: <i>«La domanda di accredito figurativo presso la</i>	
	<i>gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno</i>	
	<i>solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a</i>	
	<i>quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa a</i>	
	<i>pena di decadenza».</i>	
	Alla luce della richiamata disposizione di legge, poiché le ipotesi di decadenza	
	6	

	nel nostro ordinamento giuridico sono di stretta interpretazione e devono	
	essere espressamente previste dalla legge (e, quindi, non da circolari interne	
	dell’Amministrazione che non sono annoverabili tra le fonti normative),	
	occorre stabilire se, nel caso di specie, le domande presentate nel maggio 2018	
	(essendo state pacificamente presentate nei termini di legge, ossia prima del	
	30 settembre 2018) possano essere qualificate come “domanda di accredito	
	figurativo” o debbano essere considerate <i>tamquam non esset</i> in quanto	
	trasmesse mediante canale telematico errato.	
	Per stabilire se un atto negoziale (nel caso di specie, le domande di accredito	
	figurativo) sia un atto semplicemente “irregolare” o sia un atto inesistente,	
	l’interprete del caso concreto deve esaminare il contenuto della domanda	
	presentata.	
	Dall’esame della documentazione prodotta dai ricorrenti (doc. nn. 1-6/B e C)	
	emerge incontrovertibilmente la volontà di chiedere l’accredito della	
	contribuzione figurativa per aspettativa sindacale (si vedano le “caselle”	
	barrate a pag. 2 di ciascuna domanda) e, dunque, non si è in presenza di atti	
	negoziali inesistenti bensì semplicemente irregolari che, in quanto tali,	
	potevano essere regolarizzati con la successiva domanda trasmessa, in data 16	
	settembre 2019, mediante il corretto canale telematico.	
	In conclusione, il ricorso deve essere accolto.	
	Stante la particolarità della vicenda e il fatto che l’odierno giudizio ha trovato	
	origine in un errore dei medesimi ricorrenti (soggetti, tra l’altro, qualificati in	
	quanto distaccati presso organizzazioni sindacali), si ravvisano giusti motivi	
	per compensare integralmente le spese di lite.	
	PQM	
	7	

[illegible]